

DISCIPLINARE

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	3
2	QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI PUNTO – MULTIPUNTO	4
3	OGGETTO, AMBITO TERRITORIALE, DURATA E PRINCIPALI CONDIZIONI TECNICHE DELLE CONCESSIONI DI DIRITTI D’USO DELLE FREQUENZE	6
3.1	Oggetto e tecnologia richiesta.....	6
3.2	Ambito territoriale	7
3.3	Durata e trasferibilità dei diritti d’uso	7
3.4	Obblighi di copertura	7
3.5	Individuazione dei blocchi di frequenze	8
3.6	Blocchi di frequenze disponibili	9
3.7	Denominazione blocchi di frequenze e bande di guardia.....	10
3.8	Limiti di aggiudicazione	10
4	SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA.....	11
4.1	Soggetti ammessi alla procedura.....	11
4.2	Divieto di partecipazione	11
5	PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L’ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI D’USO DELLE FREQUENZE	11
5.1	Presentazione delle domande	11
5.2	Allegati alla domanda	13
5.3	Precisazioni in merito alla domanda	15
5.4	Precisazioni in merito alla sottoscrizione della domanda	16
5.5	Precisazioni in merito agli allegati alla domanda.....	16
5.6	Dichiarazione bancaria.....	16
5.7	Deposito cauzionale	17
5.8	Incameramento del deposito	18
5.9	Eventuale offerta economica di rilancio	19
5.10	Richieste di informazioni e chiarimenti	19
5.11	Riserva del Ministero di richiedere idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei requisiti	20
5.12	Trattamento dei dati	20
5.13	Divieto di modificazioni soggettive	20
6	PROCEDURA PER L’ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI D’USO	21
6.1	Periodo finestra	21
6.2	Verifica della validità delle domande	21
6.3	Pubblicità	21
6.4	Assegnazione dei diritti d’uso.....	22
6.5	Precisazioni sulla graduatoria	22
6.6	Pubblicazione delle graduatorie e comunicazione agli interessati	23
6.7	Procedura per l’assegnazione dei diritti d’uso di ulteriori frequenze	23
7	PREZZO DI RISERVA (IMPORTO MINIMO).....	24
8	DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITÀ COLLUSIVE	26
8.1	Divieto di collusione	26

8.2	Nozione di collusione	26
8.3	Obbligo di riservatezza	26
8.4	Acquisizione di informazioni riservate	26
8.5	Esclusione	27
9	ATTRIBUZIONE DEI BLOCCHI DI FREQUENZE	27
10	PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI DIRITTI D'USO	28
10.1	Adempimenti preliminari.....	28
10.2	Documentazione amministrativa richiesta	29
10.3	Rilascio dei diritti d'uso delle frequenze ed obblighi degli assegnatari	30
	ALLEGATI	31
	Allegato A	32
	Allegato B	34
	Allegato C	37
	Allegato D	38
	Allegato E	42

DISCIPLINARE

di cui all'Avviso

pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana
n. 73 del 30 giugno 2014, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici

1 INTRODUZIONE

Il presente documento (d'ora in avanti anche il "Disciplinare") disciplina, in conformità all'Avviso di cui sopra (di seguito "Avviso"), la procedura per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto di cui alla delibera n. 195/04/CONS del 23 giugno 2004 dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (di seguito "Autorità") così come modificata dalla delibera 355/13/CONS pubblicata sul sito web dell'Autorità in data 11 giugno 2013.

Il presente Disciplinare, rilasciato in copia autentica dal Ministero dello Sviluppo Economico (di seguito anche il "Ministero"), Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, assieme all'Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, costituiscono i soli documenti facenti fede ai fini della partecipazione alla procedura per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per i sistemi punto-multipunto.

Ai soli fini informativi, i testi dell'Avviso e del Disciplinare sono disponibili sul sito web del Ministero www.sviluppoeconomico.it - area tematica comunicazioni. In caso di contrasto fra i documenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale e rilasciati dal Ministero e quelli disponibili su internet, prevalgono i primi.

2 QUADRO NORMATIVO E REGOLAMENTARE DEL SETTORE DELLE COMUNICAZIONI PUNTO – MULTIPUNTO

Si richiamano le principali disposizioni che regolano la materia ed in particolare:

- a) legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo";
- b) decreto - legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonché per il risanamento di impianti radiotelevisivi", convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66;
- c) decreto legislativo n. 259 del 1° agosto 2003 recante il Codice delle Comunicazioni elettroniche, pubblicato nel Supplemento Ordinario n. 150 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 15 settembre 2003;
- d) decreto del Ministro delle comunicazioni del 21 novembre 2008, che approva il piano nazionale di ripartizione delle frequenze, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 273 del 21 novembre 2008, e successive modificazioni;
- e) delibera n. 822/00/CONS del 22 novembre 2000 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante "Procedure per l’assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 295 del 19 dicembre 2000;
- f) delibera n. 400/01/CONS del 10 ottobre 2001 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante "Disposizioni relative all’assegnazione di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto in banda 26 e 28 GHz e misure atte a garantire condizioni di effettiva concorrenza", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 7 novembre 2001;
- g) bando di gara per l’assegnazione delle frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza 24,5 - 26,5 GHz e 27,5 – 29,5 GHz e per il rilascio delle relative licenze, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 26 del 31 gennaio 2002, parte II, Foglio Inserzioni, e relativo Disciplinare di gara;
- h) delibera n. 195/04/CONS del 23 giugno 2004 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante “Misure per il rilascio di diritti d’uso per le frequenze disponibili per reti radio a larga banda punto-multipunto in banda 26 e 28 Ghz” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 19 agosto 2004;
- i) Avviso concernente la procedura per il rilascio dei diritti d’uso delle frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto ancora disponibili nelle bande di frequenza 24,5 - 26,5 GHz e 27,5 – 29,5 GHz pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 45 del 24 febbraio 2005, parte II, Foglio Inserzioni, in attuazione della delibera n. 195/04/CONS;

- j) delibera n. 628/12/CONS del 13 dicembre 2012 dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, recante la “Consultazione pubblica concernente l’aggiornamento delle misure per il rilascio di diritti d’uso di frequenze disponibili per reti radio a larga banda a 26 e 28 GHz”, pubblicata sul sito *web* dell’Autorità in data 8 gennaio 2013, con la quale l’Autorità ha avviato una consultazione volta ad acquisire commenti, elementi di informazione e documentazione concernente l’impiego di frequenze nelle bande in questione, al fine di verificarne l’effettiva domanda di mercato, nonché le condizioni di impiego alla luce della normativa vigente e degli sviluppi tecnologici e quindi, per quanto di competenza, definire il quadro regolatorio ai fini del rilascio dei relativi diritti d’uso, a tal fine proponendo le opportune misure;
- k) regolamento delle radiocomunicazioni dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT), che integra le disposizioni della Costituzione e della Convenzione dell’Unione internazionale delle telecomunicazioni adottate a Ginevra il 22 dicembre 1992 e ratificate con legge 31 gennaio 1996, n. 61, e, in particolare, la parte del regolamento concernente la procedura relativa al coordinamento internazionale delle frequenze nelle zone di confine;
- l) raccomandazione della Conferenza europea delle poste e delle telecomunicazioni (CEPT) n. T/R 13-02 sulla canalizzazione dello spettro per i servizi fissi nella gamma di frequenze 22,0 – 29,5 GHz;
- m) decisione della CEPT n. ERC/DEC/(05)01 sull’utilizzo della banda 27,5 – 29,5 GHz da parte del servizio fisso e delle stazioni terrene non coordinate del servizio fisso via satellite (Terra-spazio);
- n) raccomandazione della CEPT n. ERC/REC/(11)01 recante linee guida per l’assegnazione di blocchi di frequenze per il Fixed Wireless Access nelle bande di frequenza 24,5–26,5 GHz, 27,5-29,5 GHz e 31,8-33,4 GHz;

Si rammenta, inoltre, che le disposizioni sopra richiamate, recependo o applicando direttive comunitarie, devono essere interpretate, alla luce del principio di diretta applicabilità e prevalenza del diritto comunitario originario e derivato su quello nazionale, in modo conforme alle disposizioni comunitarie qui di seguito riportate:

- o) direttiva 1999/5/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 1999 riguardante le apparecchiature radio e le apparecchiature terminali di telecomunicazione e il reciproco riconoscimento della loro conformità;
- p) direttive del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 2002/19/CE (“direttiva accesso”), n. 2002/20/CE (“direttiva autorizzazioni”), n. 2002/21/CE (“direttiva quadro”), n. 2002/22/CE (“direttiva servizio universale”), pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee del 24 aprile 2002, L. 108, e successive modificazioni intervenute con la direttiva n. 2009/140/EC ed il Regolamento n. 544/2009;

- q) Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 marzo 2012 che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea del 21 marzo 2012, L. 81/7.

3 OGGETTO, AMBITO TERRITORIALE, DURATA E PRINCIPALI CONDIZIONI TECNICHE DELLE CONCESSIONI DI DIRITTI D'USO DELLE FREQUENZE

3.1 Oggetto e tecnologia richiesta

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera d) della delibera 822/00/CONS dell'Autorità una rete di telecomunicazioni via radio a larga banda punto – multipunto impiega sistemi che permettono l'accesso ad una rete di telecomunicazioni, ovvero la realizzazione di segmenti intermedi di una rete di telecomunicazioni, ovvero la realizzazione di prolungamenti radio degli accessi fissi ad una rete di telecomunicazioni, tramite collegamenti via radio fra una singola stazione base localizzata in una posizione fissa e determinata ed un numero multiplo di stazioni posizionate in altrettanti punti fissi e determinati, collegati a detta stazione base: l'attività consistente nella realizzazione di segmenti intermedi di una rete di telecomunicazioni da parte degli operatori di telefonia mobile (cosiddetto "backhaul") rientra nell'oggetto dei diritti d'uso in base al disposto dell'art. 1, comma 1, lettera d) della delibera 822/00/CONS ed alle considerazioni espresse al punto 2) delle premesse alla delibera 400/01/CONS dell'Autorità.

L'assegnatario di diritti d'uso delle frequenze è tenuto ad installare ed esercire una rete via radio a larga banda di tipo punto-multipunto come definita all'art. 1, comma 1, lett. d) della delibera 822/00/CONS dell'Autorità, mediante apparecchiature conformi agli standard dell'European Telecommunications Standards Institute (ETSI) e/o dell'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni (UIT). L'accertamento della conformità di tali apparecchiature è effettuato ai sensi della vigente normativa.

L'utilizzazione di apparati conformi agli standard comunitari e internazionali è comunque consentita a condizione di non arrecare interferenze nocive ad altri utilizzatori autorizzati dello spettro.

L'assegnatario di diritti d'uso delle frequenze è tenuto inoltre al rispetto delle disposizioni di cui all'art. 8, commi 3 e 4, della delibera 822/00/CONS dell'Autorità.

Nelle bande di frequenza assegnate ai sistemi punto-multipunto oggetto dell'Avviso, è consentito l'utilizzo di sistemi in tecnica FDD, nonché in tecnica TDD a condizione di non arrecare interferenze nocive ad altri utilizzatori autorizzati dello spettro.

3.2 Ambito territoriale

I diritti d'uso delle frequenze hanno un ambito territoriale corrispondente al territorio di una singola regione italiana, ovvero al territorio delle Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi del punto 1. dell'Avviso.

3.3 Durata e trasferibilità dei diritti d'uso

I diritti d'uso sono assegnati agli aggiudicatari dal Ministero dello Sviluppo Economico, ai sensi dell'art. 27 del d.lgs. 259/03 (di seguito "Codice"), ed hanno una durata fino al 31 dicembre 2022, anno nel quale vengono a scadenza le licenze WLL (Wireless Local Loop) rilasciate a seguito delle procedure di cui al Bando di gara (di seguito il "Bando") pubblicato nel 2002 sulla GURI n. 26 del 31 gennaio 2002 e dell'Avviso pubblicato nel 2005 sulla GURI n.45 del 24 febbraio 2005.

I diritti d'uso assegnati in base alla presente procedura possono essere trasferiti su base commerciale ad altri operatori già autorizzati a fornire una rete con analoga tecnologia, con le modalità e condizioni stabilite dall'art. 14-ter del Codice. Detto trasferimento non può in ogni caso aver luogo prima che si siano concluse le procedure relative all'ultimo periodo finestra aperto a seguito della pubblicazione dell'Avviso, di cui verrà data informazione sul sito web del Ministero.

Sono equiparati al trasferimento dei diritti d'uso la cessione o l'affitto di ramo di azienda ed il trasferimento del controllo della società che detiene i diritti d'uso, valutato sulla base dell'art. 43, commi 14 e 15, del decreto legislativo n. 177/05, fatta salva la disciplina speciale per le società per azioni quotate in borsa.

3.4 Obblighi di copertura

Entro 24 mesi dalla concessione dei diritti d'uso delle frequenze, gli assegnatari sono tenuti ad installare e fornire la rete radio a larga banda punto-multipunto ed utilizzare le frequenze assegnate in almeno il 30% dei comuni capoluogo di provincia di ciascuna delle aree di estensione geografica ove siano assegnatari dei diritti d'uso delle frequenze. Il calcolo del 30% avviene secondo l'arrotondamento definito nella tabella dell'Allegato A della delibera 822/00/CONS dell'Autorità.

Tabella che definisce il numero di comuni capoluogo di provincia soggetti all'obbligo di copertura. [Delibera 822/00/CONS - Allegato A]

Capoluoghi di provincia per area di estensione geografica	Comuni capoluogo di provincia rientranti nell'obbligo di copertura
1	1
2	1
3	1
4	2
5	2
6	2
7	2
8	3
9	3
10	3
11	4

L'assegnatario può richiedere, entro diciotto mesi dalla concessione dei diritti d'uso delle frequenze, una proroga fino a un massimo di ventiquattro mesi dei termini di cui all'art. 8, comma 2, della delibera 822/00/CONS dell'Autorità. La richiesta di proroga deve essere motivata mediante idonea documentazione comprovante sopravvenute ed obiettive difficoltà tecniche e di mercato nell'area di estensione geografica.

3.5 Individuazione dei blocchi di frequenze

I blocchi di frequenze oggetto della presente procedura di assegnazione dei diritti d'uso per ciascuna area di estensione geografica e per ciascuna delle due bande di frequenza sono quelli disponibili all'esito delle procedure effettuate ai sensi del Bando del 2002 e dell'Avviso del 2005 e riportati nella delibera n. 355/13/CONS dell'Autorità.

In particolare, i diritti d'uso da assegnare, nel numero indicato al punto 1. dell'Avviso, riguardano:

- a) risorse spettrali nella banda 24,5 – 26,5 GHz consistenti in singoli blocchi pari a 56 MHz per ciascuna parte dello spettro accoppiato, utilizzabili in porzioni di dimensione non superiore a 28 MHz.
- b) risorse spettrali nella banda 27,5 – 29,5 GHz consistenti in singoli blocchi pari a 112 MHz per ciascuna parte dello spettro accoppiato, utilizzabili in porzioni di dimensione non superiore a 28 MHz.

E' prevista una banda di guardia pari a 28 MHz fra ciascun blocco.

Tali limitazioni, con riferimento all'utilizzo di portanti superiori a 28 MHz, possono essere derogate caso per caso su specifica autorizzazione del Ministero che può prevedere specifici obblighi in relazione agli effetti sulle bande di guardia, nel rispetto delle norme tecniche di riferimento e garantendo l'assenza di interferenze nocive agli altri utilizzatori, nell'ambito del piano di canalizzazione adottato.

Nella tabella di cui al successivo paragrafo 3.6 sono riportati i singoli blocchi disponibili per area di estensione geografica e per banda di frequenze.

3.6 Blocchi di frequenze disponibili

WLL - BLOCCHI DI FREQUENZE DISPONIBILI										
Area di estensione geografica	Banda 24,5 – 26,5 GHz Blocchi da 56 MHz							Banda 27,5 – 29,5 GHz Blocchi da 112 MHz		
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L
Abruzzo	A	B		D	E	F		H		L
Basilicata	A	B	C	D	E	F		H		L
Bolzano		B	C			F		H		L
Calabria	A	B	C		E	F		H		L
Campania	A	B	C		E	F		H		L
E. Romagna	A	B	C		E	F		H		L
Friuli V. G.	A	B	C	D	E	F		H		L
Lazio	A	B	C		E	F		H		L
Liguria	A		C		E	F		H		L
Lombardia	A	B	C		E	F		H		L
Marche		B	C	D	E	F		H		L
Molise		B	C	D	E	F		H		L
Piemonte	A	B	C		E	F		H		L
Puglia	A	B	C		E	F		H		L
Sardegna	A	B	C		E	F		H		L
Sicilia	A	B	C		E	F		H		L
Toscana		B	C		E	F		H		L
Trento		B	C			F		H		L
Umbria			C					H		L
Val d'Aosta	A	B	C	D	E	F		H		L
Veneto	A		C			F		H		L

Nella tabella di cui al successivo paragrafo 3.7 i blocchi di frequenze sono riportati insieme alle bande di guardia che separano le bande utili per il servizio.

Tale "canalizzazione" segue quella contenuta nella raccomandazione CEPT T/R 13-02, recepita nel Piano Nazionale di Ripartizione delle Frequenze, e richiamata dalla Autorità nella Delibera n. 822/00/CONS nonché nella Delibera n. 400/01/CONS.

3.7 Denominazione blocchi di frequenze e bande di guardia

Blocchi di Frequenze					Dimensione (MHz)
	<i>Limite inferiore (GHz)</i>	<i>Limite superiore (GHz)</i>	<i>Limite inferiore (GHz)</i>	<i>Limite superiore (GHz)</i>	
Blocco A	24,549	24,605	25,557	25,613	2 x 56 MHz
Guardia	24,605	24,633	25,613	25,641	2 x 28 MHz
Blocco B	24,633	24,689	25,641	25,697	2 x 56 MHz
Guardia	24,689	24,717	25,697	25,725	2 x 28 MHz
Blocco C	24,717	24,773	25,725	25,781	2 x 56 MHz
Guardia	24,773	24,801	25,781	25,809	2 x 28 MHz
Blocco D	24,801	24,857	25,809	25,865	2 x 56 MHz
Guardia	24,857	24,885	25,865	25,893	2 x 28 MHz
Blocco E	24,885	24,941	25,893	25,949	2 x 56 MHz
Guardia	24,941	24,969	25,949	25,977	2 x 28 MHz
Blocco F	24,969	25,025	25,977	26,033	2 x 56 MHz
Guardia	25,025	25,053	26,033	26,061	2 x 28 MHz
Blocco G	25,053	25,109	26,061	26,117	2 x 56 MHz
Blocco H	28,0525	28,1645	29,0605	29,1725	2 x 112 MHz
Guardia	28,1645	28,1925	29,1725	29,2005	2 x 28 MHz
Blocco I	28,1925	28,3045	29,2005	29,3125	2 x 112 MHz
Guardia	28,3045	28,3325	29,3125	29,3405	2 x 28 MHz
Blocco L	28,3325	28,4445	29,3405	29,4525	2 x 112 MHz

3.8 Limiti di aggiudicazione

Nessun partecipante può aggiudicarsi, in ciascuna area di estensione geografica, oltre il 40% del totale dei diritti d'uso previsti complessivamente nelle bande WLL, e comunque la totalità dei diritti d'uso previsti in ciascuna delle bande WLL.

4 SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA

4.1 Soggetti ammessi alla procedura

Sono ammesse a presentare domanda imprese che dichiarino di poter disporre, in caso di aggiudicazione, di mezzi finanziari propri pari al 10% del valore dell'investimento da effettuare. Saranno altresì ammessi alla procedura soggetti che si impegnino, nella domanda per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze, a costituirsi, prima del rilascio dei diritti d'uso, in società, anche cooperativa, o consorzio.

4.2 Divieto di partecipazione

Nella medesima area di estensione geografica e nella medesima banda non possono presentare domande per l'assegnazione di blocchi di frequenza, nello stesso "periodo finestra" come definito al successivo paragrafo 6.1, soggetti che:

- a) esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un altro richiedente;
- b) siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un altro richiedente;
- c) siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un altro richiedente.

Ai fini della presente disposizione il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall'art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell'influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall'art. 43, comma 15, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e dell'influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3.

Nel caso in cui più soggetti che si trovino nelle condizioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) abbiano presentato domanda nella stessa area di estensione geografica, banda di frequenze e "periodo finestra", si considera ammissibile solo la domanda pervenuta per prima, in relazione al numero di protocollo assunto.

5 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI D'USO DELLE FREQUENZE

5.1 Presentazione delle domande

Possono essere presentate domande per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze a partire dal giorno 10 settembre 2014, secondo le seguenti modalità.

La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta legale, sottoscritta dal titolare dell'impresa ovvero dal legale rappresentante nelle forme di cui al D.P.R. 445/00, ovvero, in caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società o consorzio, da ciascuno di essi, deve essere presentata, esclusivamente mediante consegna a mano, in plico chiuso e sigillato, al seguente indirizzo: Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Viale America 201, 00144 Roma, piano quinto, stanza A544, dal lunedì al venerdì, esclusi i festivi, dalle ore 9,00 alle ore 12,00. Dell'avvenuta consegna il Ministero rilascerà apposita ricevuta.

Il recapito delle domande rimane a totale rischio del partecipante.

Sul plico devono essere apposte la denominazione del soggetto partecipante e la dicitura "Domanda per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze punto-multipunto".

Informazioni e chiarimenti possono essere richiesti in forma scritta, anche a mezzo fax con conferma di ricezione, fino alla scadenza del 15° giorno dalla pubblicazione del presente Avviso, al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, Divisione 1^, tel. +39.0654444751, fax +39.0654444710. Responsabile del procedimento è la dott.ssa Donatella Proto.

Nella domanda devono essere indicati a pena di esclusione:

- a) la denominazione, l'identità giuridica, il domicilio o la sede legale, il capitale sociale – se trattasi di società -, ovvero il fondo consortile – se trattasi di consorzio -, gli estremi di iscrizione al registro delle imprese, le generalità del soggetto avente i poteri di rappresentanza legale del partecipante ovvero dei singoli soggetti che si impegnano a costituirsi, in caso di aggiudicazione, in società o consorzio;
- b) l'indicazione dell'area di estensione geografica e della banda di frequenze nella quale viene richiesto il blocco;
- c) le eventuali autorizzazioni generali ovvero le licenze individuali nel settore delle comunicazioni elettroniche rilasciate in Italia di cui il partecipante sia già titolare;
- d) la persona cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con il soggetto partecipante ivi compreso un indirizzo di PEC (posta elettronica certificata).

Ciascun soggetto partecipante, nella domanda, può richiedere in ciascuna area di estensione geografica e per ciascuna delle due bande di frequenza il rilascio di diritti d'uso per un solo blocco di frequenze alla volta. Detto soggetto partecipante deve presentare una domanda distinta per ciascun blocco di frequenze in ciascuna area di estensione geografica e per ciascuna banda di interesse. Le domande valide pervenute sono ordinate secondo la priorità di arrivo, per banda ed area di estensione geografica.

Nella domanda il richiedente può includere, in busta separata chiusa e sigillata, secondo le modalità descritte nel successivo paragrafo 5.9, recante all'esterno la

dicitura “Rilancio rispetto al prezzo di riserva”, nonché la propria denominazione, l’area di estensione geografica e la banda di frequenza cui il rilancio si riferisce, una offerta economica per il relativo blocco di frequenze costituente un rilancio rispetto al valore minimo di riserva fissato per il blocco di frequenze stesso.

La presentazione della domanda costituisce impegno irrevocabile del partecipante a pagare il prezzo di riserva fissato per l’area di estensione geografica e la banda di frequenza cui la domanda si riferisce, eventualmente maggiorato del rilancio presentato.

5.2 Allegati alla domanda

La domanda deve essere corredata, a pena di esclusione, dalla seguente documentazione, in lingua italiana, idonea a comprovare i requisiti minimi di partecipazione:

- a) dichiarazione del soggetto partecipante, se trattasi di società o consorzio, sulla ripartizione del capitale sociale ovvero delle quote. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società o consorzio tale dichiarazione dovrà riferirsi alla ripartizione del capitale sociale ovvero delle quote successiva alla costituzione;
- b) dichiarazione del soggetto partecipante (in caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società di capitali tale dichiarazione deve riguardare i singoli soggetti):
 - di non essere in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - che nei propri confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; la dichiarazione va resa con riferimento al titolare, se si tratta di impresa individuale, ai soci se si tratta di società in nome collettivo, ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice, agli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
 - che nei propri confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o dell' Unione Europea che incidono sulla moralità professionale e, comunque, che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari richiamati dall'articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; la dichiarazione va resa con riferimento al titolare se si tratta di impresa individuale; dei soci, se si tratta di società in nome collettivo; ai soci accomandatari se si tratta di società in accomandita semplice; agli

- amministratori muniti di potere di rappresentanza o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio;
- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;
 - di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;
- c) dichiarazione del partecipante relativa ai soggetti controllati e controllanti, anche in via indiretta, ai sensi del precedente paragrafo 4.2, con particolare riferimento alla persona fisica o giuridica posta al vertice della catena di controllo. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società o consorzio, tale dichiarazione deve riguardare i singoli soggetti;
- d) dichiarazione con la quale il partecipante afferma di poter disporre, in caso di aggiudicazione:
- di mezzi finanziari propri pari al 10% del valore dell'investimento da effettuare, in caso di impresa individuale o consorzio,
- ovvero
- di un capitale sociale, interamente versato al momento del rilascio del diritto d'uso, non inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio, al 10% del valore dell'investimento da effettuare, in caso di società, e si impegna, in caso di aggiudicazione, a presentare al Ministero, secondo modalità e termini specificati nel successivo paragrafo 10.2, l'indicazione dell'ammontare degli investimenti che prevede di realizzare per l'area di estensione geografica e per la banda di frequenza sulla quale ha conseguito il titolo per il rilascio dei diritti d'uso, l'indicazione della struttura della rete e dei relativi impianti da impiegare nell'espletamento della prevista attività, nonché l'indicazione dei servizi che intende effettuare e delle modalità di utilizzo delle frequenze;
- e) dichiarazione con la quale il partecipante afferma di aver preso conoscenza delle disposizioni dell'Avviso e del presente Disciplinare, e di accettarle integralmente ed incondizionatamente;
- f) dichiarazione in originale rilasciata da una banca, attestante l'affidabilità finanziaria del partecipante, nonché la sua capacità a partecipare alla procedura di assegnazione dei diritti d'uso e a realizzare, in caso di aggiudicazione, gli investimenti previsti. Detta dichiarazione dovrà essere redatta sulla base delle indicazioni contenute nel successivo paragrafo 5.6. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società o consorzio detta dichiarazione dovrà riguardare ciascun soggetto;
- g) deposito cauzionale non inferiore al prezzo di riserva relativo al blocco richiesto, come indicato al punto 5 dell'Avviso, secondo le modalità e nei termini fissati dal successivo paragrafo 5.7;

- h) eventuale busta con rilancio, secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 5.9;
- i) idonea documentazione attestante la sussistenza dei poteri in capo al soggetto, ovvero ai soggetti, sottoscrittori della domanda e della documentazione alla stessa allegata.

Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti a), b), c), d) ed e) possono essere rilasciate nelle forme di cui al D.P.R. 445/00, e devono essere sottoscritte dal titolare dell'impresa ovvero dal legale rappresentante. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società o consorzio le dichiarazioni dovranno essere rilasciate e sottoscritte da ciascuno di essi.

Il Ministero si riserva di richiedere in forma scritta, anche a mezzo fax con conferma di ricezione, idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei requisiti di cui alle precedenti lettere a), b), c), d), e), f) ed i).

5.3 Precisazioni in merito alla domanda

La domanda per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze deve essere, redatta in conformità alle previsioni di cui al precedente paragrafo 5.1 e deve essere corredata della documentazione di cui al precedente paragrafo 5.2.

Nell'Allegato A del presente Disciplinare è presentato a scopo esemplificativo un facsimile della domanda.

Nel caso di soggetto che presenti contestualmente domande per diverse aree di estensione geografica e/o diverse bande di frequenza:

- 1 – E' consentita la presentazione, una volta sola, degli allegati a), b), c), d), e), f) ed i) alle domande, di cui al precedente paragrafo 5.2. Tali allegati dovranno essere inseriti in separata busta, chiusa e sigillata recante all'esterno la denominazione del soggetto partecipante e la dicitura "Allegati comuni alle domande per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze punto-multipunto". In caso di utilizzo dei modelli allegati, gli stessi dovranno essere opportunamente adattati.
- 2 - La busta relativa agli allegati di cui sopra, nonché i plichi relativi alle singole domande, dovranno essere contenuti in un unico plico chiuso e sigillato da presentare al Ministero con le medesime modalità della singola domanda di cui al precedente paragrafo 5.1, sul quale devono essere apposte la denominazione del soggetto partecipante e la dicitura "Domande per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze punto-multipunto".
- 3 - In tal caso i plichi relativi alle singole domande dovranno contenere, oltre alla domanda stessa, il relativo deposito cauzionale e l'eventuale busta con il rilancio, chiusa e sigillata, individuati al precedente paragrafo 5.2 come allegati g) e h).

5.4 Precisazioni in merito alla sottoscrizione della domanda

Nel caso in cui la sottoscrizione della domanda e/o della documentazione allegata sia apposta da un procuratore è necessario allegare alla domanda, nell'allegato i) di cui al precedente paragrafo 5.2, originale o copia autentica della procura.

5.5 Precisazioni in merito agli allegati alla domanda

In merito alla documentazione che dovrà essere prodotta a corredo della domanda, di cui al precedente paragrafo 5.2, si forniscono, di seguito, alcune precisazioni.

Si ricorda che le dichiarazioni rilasciate nelle forme di cui al D.P.R. 445/00 devono essere accompagnate da fotocopia (leggibile) di un documento di identità, in corso di validità, del sottoscrittore.

Si precisa che le dichiarazioni di cui al precedente paragrafo 5.2, lettere da a) ad e) possono essere contenute in un unico documento. Nell'Allegato B del presente Disciplinare è presentato a scopo esemplificativo un facsimile di dette dichiarazioni.

Ai fini della dichiarazione di cui al precedente paragrafo 5.2, lettera c), relativa ai soggetti controllati e controllanti, si precisa che, nel caso in cui non sussistano soggetti controllanti o controllati ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dell'art. 43, comma 15, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, la dichiarazione potrà limitarsi ad attestare l'inesistenza di situazioni di controllo.

Ai fini della dichiarazione di cui al precedente paragrafo 5.2, lettera d), si specifica che la disponibilità di mezzi finanziari propri (in caso di impresa individuale o consorzio), ovvero l'ammontare del capitale sociale interamente versato al momento dell'assegnazione dei diritti d'uso (in caso di società) sono riferibili al 10% del valore degli investimenti da effettuare nel primo quinquennio di attività, complessivamente considerati.

Per investimento si intende, a titolo esemplificativo, l'ammontare delle risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle infrastrutture e all'acquisto di beni e servizi strumentali che, nel caso delle società, vengono riportati in bilancio alle voci "Immobilizzazioni".

Ai fini della documentazione di cui al precedente paragrafo 5.2, lettera i), si precisa che per idonea documentazione attestante la sussistenza dei poteri in capo al soggetto, ovvero ai soggetti, sottoscrittori della domanda e della documentazione alla stessa allegata, si intende, oltre all'originale o copia autentica della eventuale procura di cui al precedente paragrafo 5.4, una copia dello statuto, ovvero copia in carta semplice del libro dei verbali dell'organo societario che ha conferito i necessari poteri, in caso di società o consorzio.

5.6 Dichiarazione bancaria

Viene riportato nell'Allegato C del presente Disciplinare, a scopo esemplificativo, il contenuto della dichiarazione bancaria di cui al precedente paragrafo 5.2 lettera f).

5.7 Deposito cauzionale

Come indicato al precedente paragrafo 5.2, lettera g), per ogni singola domanda per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze dovrà essere presentato un deposito cauzionale in Euro di ammontare non inferiore al prezzo di riserva relativo alla specifica area di estensione geografica ed alla dimensione del blocco di frequenze richiesto.

I suddetti prezzi di riserva, pari agli importi minimi per ciascuna area di estensione geografica e per ogni banda di frequenze, sono quelli riportati al punto 5. dell'Avviso, differenziati in base alle date di eventuale apertura del "periodo finestra" e del correlato rilascio dei diritti d'uso.

Il deposito cauzionale deve essere costituito a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, viale America 201, 00144 Roma, per una durata non inferiore a quattro mesi a far tempo dalla data di presentazione della domanda.

E' facoltà del Ministero richiedere la proroga della durata del deposito cauzionale per una sola volta e per un periodo non superiore a quattro mesi. Il deposito cauzionale è posto a garanzia dell'impegno irrevocabile del partecipante a pagare il prezzo di riserva fissato per l'area di estensione geografica e la banda di frequenza cui la domanda si riferisce, eventualmente maggiorato del rilancio presentato.

Il deposito cauzionale è posto altresì a garanzia della corretta partecipazione alla procedura per l'assegnazione delle frequenze. Il deposito dovrà indicare specificamente l'oggetto della procedura e per quale area di estensione geografica e banda di frequenze è stato costituito.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante libretto di risparmio postale, intestato al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, ovvero quietanza di tesoreria a dimostrazione di avvenuto deposito (nel caso di utilizzo di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, detti titoli debbono essere calcolati al valore di Borsa del giorno precedente a quello della costituzione del deposito, e, per i titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell'importo relativo), ovvero deposito effettuato presso uno degli istituti di credito di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (la ricevuta o la dichiarazione di deposito dovrà essere redatta in bollo e le firme dei rappresentanti dei suddetti istituti dovranno essere autenticate).

In alternativa a tale deposito cauzionale potrà essere costituita cauzione in una delle forme previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348. In tali casi la fideiussione ovvero la polizza assicurativa, dovranno essere redatte in bollo, e le firme dei rappresentanti del rilasciante la fideiussione ovvero la polizza assicurativa dovranno essere autenticate. La fideiussione e la polizza assicurativa devono consentire l'escussione della somma garantita a prima richiesta, e dovranno altresì contenere l'espressa dichiarazione del rilasciante di aver preso integralmente conoscenza del bando e del disciplinare di gara, con particolare riferimento alle

ipotesi di incameramento del deposito o di escussione della fideiussione o della polizza assicurativa.

Nell'Allegato D del presente Disciplinare è presentato a scopo esemplificativo un facsimile della fideiussione.

5.8 Incameramento del deposito

Fatta salva la responsabilità del partecipante per l'eventuale danno arrecato all'amministrazione ovvero ad altri partecipanti in conseguenza di un comportamento che costituisce violazione del presente Disciplinare, costituiscono cause di incameramento del deposito, ovvero di escussione della fideiussione o della polizza assicurativa, costituiti ai sensi dei precedenti paragrafi 5.2, lettera g), e 5.7:

- a) l'esclusione del partecipante durante la procedura ai sensi dei paragrafi 8.1 [Divieto di collusione] e 8.5 [Esclusione]; in tal caso saranno incamerati il deposito ovvero i depositi costituiti dal partecipante, che sarà escluso dalla partecipazione alla procedura di assegnazione delle frequenze in tutte le aree di estensione geografica per le quali ha presentato domanda;
- b) l'accertamento, successivamente all'aggiudicazione, di attività collusive svolte durante la procedura, o preliminarmente ad essa, ovvero di reiterate violazioni degli obblighi di cui ai paragrafi 8.3 [Obbligo di riservatezza] e 8.4 [Acquisizione di informazioni riservate], nei confronti di un partecipante aggiudicatario: in tal caso sarà comminata la decadenza dall'aggiudicazione per ciascuna area di estensione geografica, e non potranno essere rilasciati i relativi diritti d'uso. In detta ipotesi saranno incamerati il deposito ovvero i depositi costituiti, fatta salva ogni azione del Ministero per il risarcimento dell'eventuale maggior danno;
- c) l'accertamento, successivamente all'aggiudicazione, di attività collusive svolte durante la procedura, o preliminarmente ad essa, ovvero di reiterate violazioni degli obblighi di cui ai paragrafi 8.3 [Obbligo di riservatezza] e 8.4 [Acquisizione di informazioni riservate], nei confronti di un partecipante non aggiudicatario: in detta ipotesi saranno incamerati il deposito ovvero i depositi costituiti, fatta salva ogni azione del Ministero per il risarcimento dell'eventuale maggior danno;
- d) la violazione degli obblighi successivi all'aggiudicazione di cui al punto 6. dell'Avviso e al paragrafo 10.1 del presente Disciplinare, che comporta la decadenza dall'aggiudicazione per l'area di estensione geografica e il blocco di frequenze interessati ed il conseguente mancato rilascio dei diritti d'uso. In detta ipotesi sarà incamerato il deposito costituito, fatta salva ogni azione del Ministero per il risarcimento dell'eventuale maggior danno. E' equiparata a tale violazione l'eventuale rinuncia all'ottenimento ad una o più concessioni dei diritti d'uso cui l'aggiudicatario ha titolo.

Le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) sono fra loro cumulabili.

Salvo quanto previsto nelle precedenti lettere a), b), c) e d), successivamente al rilascio dei diritti d'uso per ciascun "periodo finestra" sarà disposto dal Ministero lo svincolo del deposito, ovvero dei depositi, costituiti dai singoli partecipanti, ponendo in essere le formalità necessarie.

5.9 Eventuale offerta economica di rilancio

Con riferimento al precedente paragrafo 5.2, lettera h), nella domanda il richiedente può includere, in busta separata chiusa e sigillata, una offerta economica per il relativo blocco di frequenze, redatta in lingua italiana e in carta legale, costituente un rilancio rispetto al valore minimo di riserva fissato per il blocco di frequenze stesso.

Tale busta deve recare all'esterno la dicitura "Rilancio rispetto al prezzo di riserva", nonché la denominazione dell'offerente, l'area di estensione geografica e la banda di frequenza cui il rilancio si riferisce.

L'eventuale offerta economica di rilancio dovrà essere redatta in conformità al modello riportato nell'Allegato E del presente Disciplinare e sottoscritta dal titolare dell'impresa (in caso di impresa individuale), dal legale rappresentante (in caso di società o consorzio) ovvero, in caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società o consorzio, da ciascuno di essi.

L'importo dell'eventuale offerta economica di rilancio non può essere un valore negativo. L'offerta di rilancio rispetto al prezzo di riserva deve essere espressa in Euro (senza centesimi), in cifre e in lettere. Nel caso di discordanza del prezzo espresso in cifre ed in lettere prevarrà l'importo maggiore. E' consentita l'eventuale indicazione di un importo di rilancio pari a zero.

Nel caso in cui il richiedente non abbia presentato offerta di rilancio, essa si intende pari a zero. Questo anche ai fini della graduatoria di cui al successivo paragrafo 6.4.2.

5.10 Richieste di informazioni e chiarimenti

Ai sensi del punto 3. dell'Avviso le richieste di informazioni e chiarimenti possono essere formulate esclusivamente in forma scritta, anche a mezzo fax con conferma di ricezione, fino alla scadenza del 15° giorno dalla pubblicazione dell'Avviso, al Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, tel. +39.0654444751, fax +39.0654444710. Non saranno fornite risposte a richieste formulate non in forma scritta.

Le risposte alle eventuali richieste di informazioni saranno rese ai singoli richiedenti, anche a mezzo fax con conferma di ricezione, non più tardi di dieci giorni prima della data di inizio per la presentazione delle domande per l'assegnazione dei diritti d'uso.

Le risposte saranno altresì rese pubbliche, fermo restando l'anonimato del richiedente, sul sito web www.sviluppoeconomico.gov.it del Ministero.

I chiarimenti e le interpretazioni forniti dal Ministero costituiranno parte integrante del Disciplinare.

5.11 Riserva del Ministero di richiedere idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei requisiti

Ai sensi del precedente paragrafo 5.2 il Ministero si riserva di richiedere in forma scritta, anche a mezzo fax con conferma di ricezione, idonea documentazione a comprova, integrazione o chiarimento dei requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), e), f) ed i) del medesimo paragrafo 5.2.

Detta eventuale richiesta indicherà un termine perentorio non inferiore a 5 giorni dalla data di spedizione, entro il quale il partecipante è tenuto, a pena di esclusione, a produrre tutta la documentazione richiesta.

Il recapito della documentazione richiesta rimane a totale rischio del partecipante.

5.12 Trattamento dei dati

I dati personali contenuti nella documentazione presentata dai partecipanti, anche relativa a soggetti terzi, sono trattati in conformità alle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 196/2003.

Il titolare e responsabile del trattamento è il Ministero dello Sviluppo Economico comunicazioni. La Fondazione Ugo Bordoni, quale soggetto esterno incaricato del supporto all'attività del Ministero, è incaricata del trattamento che dovrà essere effettuato in conformità a quanto previsto dall'incarico ad essa conferito.

5.13 Divieto di modificazioni soggettive

Non sono consentite modificazioni soggettive dei partecipanti successive alla presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti d'uso, fino all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze stesse.

Per modificazione soggettiva si intende qualsiasi forma di aggregazione tra due o più soggetti partecipanti, ovvero, in caso di imprese che si impegnino a costituirsi in società o consorzio prima del rilascio dei diritti d'uso, la modificazione della composizione del raggruppamento mediante l'aggregazione di una o più imprese, ovvero la sostituzione di una o più imprese partecipanti, ovvero l'eliminazione di una o più delle imprese partecipanti.

Non costituisce modificazione soggettiva, ai sensi del presente Disciplinare, la costituzione in società o consorzio da parte di imprese che si siano impegnate, nella domanda, a costituirsi in società o consorzio prima del rilascio dei diritti d'uso, ferma restando la composizione dell'azionariato ovvero dei titolari delle quote prevista nella domanda per l'assegnazione dei diritti d'uso.

6 PROCEDURA PER L'ASSEGNAZIONE DEI DIRITTI D'USO

6.1 Periodo finestra

La pubblicazione dell'arrivo della prima domanda valida per ciascuna banda ed area di estensione geografica, fa decorrere un "periodo finestra" di 30 giorni solari in cui possono essere presentate altre richieste per la stessa banda ed area geografica. Non sono accettate, fino all'assegnazione dei blocchi richiesti in una data banda ed area di estensione geografica, le domande pervenute oltre il periodo finestra per la relativa banda ed area di estensione geografica.

In base a quanto riportato all'art. 1, comma 1., lettera e. della delibera 195/04/CONS dell'Autorità così come modificata dalla delibera 355/13/CONS, per "periodo finestra" si intende "*ciascun periodo di 30 giorni solari, compreso il giorno iniziale, attivato dalla pubblicazione del ricevimento della prima domanda valida di assegnazione di diritti d'uso, <omissis>, per blocchi di frequenze posti in una data banda ed area di estensione geografica, durante il quale possono essere ricevute altre domande valide per blocchi nella stessa banda ed area di estensione geografica.*"

6.2 Verifica della validità delle domande

A seguito della ricezione delle domande relative a ciascun "periodo finestra" il Ministero provvederà a verificarne la validità.

L'eventuale esclusione dalla procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze sarà comunicata all'interessato con provvedimento motivato, sulla base:

- della verifica della completezza e della conformità della domanda di assegnazione dei diritti d'uso e della documentazione a corredo richieste ai sensi dei precedenti paragrafi 5.1 e 5.2;

e, eventualmente

- della data e dell'ora di presentazione della domanda, risultanti dall'apposito protocollo istituito dal Ministero, qualora siano presentate domande, nella medesima area di estensione geografica e banda di frequenze, da due o più soggetti che si trovino nelle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del precedente paragrafo 4.2.

6.3 Pubblicità

Il Ministero pubblica sul proprio sito web www.sviluppoeconomico.gov.it l'avvenuta ricezione di ciascuna domanda valida, includendo il nominativo del soggetto richiedente, l'area di estensione geografica e la banda ove il blocco è richiesto, con l'esclusione dell'offerta economica.

6.4 Assegnazione dei diritti d'uso

6.4.1 Qualora, al termine di ciascun periodo finestra, non vi siano domande di assegnazione, per la stessa banda e la stessa area di estensione geografica, in numero superiore alla disponibilità, il Ministero rilascia i diritti d'uso delle frequenze, al prezzo di riserva, a tutti i richiedenti, trascorso ogni periodo finestra attivato per ciascuna area di estensione geografica e ciascuna banda, rispettando l'ordinamento di arrivo costituito, una volta che gli stessi abbiano adempiuto agli obblighi di cui al punto 6. dell'Avviso e al paragrafo 10.1 del presente Disciplinare.

6.4.2 Nel caso in cui, trascorso un periodo finestra, vi siano, nella stessa area di estensione geografica e banda di frequenze, richieste pendenti valide ed ammissibili in numero superiore alla disponibilità, il rilascio dei diritti d'uso avviene secondo l'ordine di una graduatoria, che viene resa pubblica, formata sulla base dei seguenti criteri, nell'ordine di priorità esposto:

- a) entità dell'offerta economica di rilancio per il blocco richiesto; nel caso il richiedente non abbia presentato detta offerta di rilancio essa si intende pari a zero;
- b) l'ordine di presentazione della domanda sulla base del giorno solare;
- c) l'essere un soggetto che non sia già licenziatario WLL, per l'area di estensione geografica in considerazione.

In caso di eventuale parità fra due o più soggetti sulla base dei criteri esposti, l'ordine nella formazione della graduatoria è deciso mediante sorteggio. L'assegnazione, per ciascun aggiudicatario, avviene al prezzo di riserva maggiorato dal rilancio offerto.

La procedura di cui al presente paragrafo 6.4.2 è effettuata rispettando l'ordine temporale dei periodi finestra attivati, sulla base del giorno solare.

Nel caso in cui nella stessa area di estensione geografica venga aperto nello stesso giorno un periodo finestra sia per la banda a 26 GHz che per quella a 28 GHz, la procedura di cui sopra è effettuata prima per la banda a 26 GHz e poi per quella a 28 GHz.

6.5 Precisazioni sulla graduatoria

Con riferimento al criterio di cui alla lettera c) del precedente paragrafo 6.4.2, si precisa che in base a quanto riportato all'art. 1, comma 1., lettera e. della delibera 195/04/CONS dell'Autorità, per "licenziatario WLL" si intende: "un soggetto cui è stata rilasciata, per una certa area di estensione geografica, una licenza/diritto d'uso per l'utilizzo di frequenze nelle bande WLL", ai sensi della delibera dell'Autorità e dell'Avviso; *<omissis>*, "sono equiparati al licenziatario WLL i soggetti che:

- i. esercitino controllo, diretto o indiretto, anche congiuntamente, su un licenziatario WLL;

- ii. siano sottoposti al controllo, direttamente o indirettamente, anche congiuntamente, da parte di un licenziatario WLL;
- iii. siano sottoposti al controllo, anche in via indiretta, anche congiuntamente, da parte di un soggetto che a sua volta controlla, anche in via indiretta e congiunta, un licenziatario WLL;”.

Come specificato all’art. 1, comma 2 della delibera 195/04/CONS dell’Autorità “il controllo sussiste, anche con riferimento a soggetti diversi dalle società, nei casi previsti dall’art. 2359, commi primo e secondo, del codice civile, e si considera esistente anche nella forma dell’influenza dominante, salvo prova contraria, nelle ipotesi previste dall’art. 43, comma 15, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, e dell’influenza notevole di cui al medesimo articolo 2359, comma 3.”

6.6 Pubblicazione delle graduatorie e comunicazione agli interessati

Le graduatorie di cui al precedente paragrafo 6.4, relative a ciascun periodo finestra, saranno pubblicate sul sito web del Ministero e comunicate a tutti gli interessati.

La comunicazione sarà effettuata in forma scritta, anche a mezzo fax con conferma di ricezione.

Ai soggetti che risulteranno aggiudicatari in base alle graduatorie di cui al precedente paragrafo 6.4, sarà data comunicazione di aggiudicazione dal Ministero anche ai fini dell’adempimento degli obblighi di cui al punto 6. dell’Avviso e al paragrafo 10.1 del presente Disciplinare.

6.7 Procedura per l’assegnazione dei diritti d’uso di ulteriori frequenze

Al termine delle procedure di assegnazione attivate dopo ciascun “periodo finestra” per ogni area di estensione geografica e per ogni banda di frequenze, il Ministero pubblica sul proprio sito web l’eventuale disponibilità di blocchi di frequenze.

A decorrere dal quindicesimo giorno successivo a tale pubblicazione, possono essere presentate, anche da parte di soggetti già assegnatari, domande di assegnazione dei diritti d’uso, con le modalità di cui ai precedenti paragrafi 5.1 e 5.2. Il relativo procedimento è disciplinato dai precedenti paragrafi del presente capitolo 6.

Detta modalità di assegnazione dei diritti d’uso di ulteriori frequenze sarà riattivata, in caso di blocchi di frequenze disponibili, fino al termine del periodo di validità dell’Avviso, fissato in un anno a decorrere dalla data della sua pubblicazione come indicato al punto 2. dell’Avviso.

7 PREZZO DI RISERVA (IMPORTO MINIMO)

I prezzi di riserva riportati al punto 5. dell'Avviso sono stati determinati con le modalità di seguito indicate.

1. Gli importi minimi previsti nel Bando del 2002, relativi a diritti d'uso rilasciati per un periodo di 20 anni, sono stati attualizzati sulla base del tasso di inflazione programmata per gli anni 2002-2014.
2. I valori così ottenuti sono stati quindi proporzionati per tener conto della minor durata dei diritti d'uso di cui alla presente procedura, la cui scadenza è prevista al 31.12.2022, anno nel quale vengono a scadenza i diritti d'uso già licenze WLL rilasciati in precedenza. In particolare, tenuto conto della possibile durata dei diritti d'uso, sono stati individuate due serie di prezzi pari rispettivamente, sulla base del semestre solare, a 16/40, e 15/40 dei prezzi attualizzati di cui al precedente punto 1.

Per consentire il rispetto del principio in forza del quale l'offerta in gara deve essere relativa al prezzo effettivamente da corrispondere al termine della medesima e non essendo possibile determinare a priori la data di assegnazione dei diritti d'uso, si è ritenuto di prevedere che i due differenti prezzi si applicano ai diritti d'uso assegnati a seguito di "periodi finestra" aperti rispettivamente entro il 31 dicembre 2014, e tra il 1° gennaio 2015 fino al termine di validità dell'Avviso.

L'utilizzo di tale criterio tiene conto del fatto che, in base alla tempistica prevista nel presente Disciplinare, i diritti d'uso saranno assegnati entro 6 settimane dalla comunicazione di aggiudicazione successiva alla chiusura di ciascun periodo finestra.

Si riporta, di seguito, il prezzo di riserva, per ciascuna area di estensione geografica e per ogni banda di frequenze, determinato in base ai criteri di cui sopra e già riportato al punto 5. dell'Avviso.

Prezzo di riserva (importo minimo) per blocchi di frequenze da 56 MHz

	A	B
Area di estensione geografica	Periodo finestra aperto entro il 31.12.2014	Periodo finestra aperto dal 1.1.2015 fino al termine di validità dell'Avviso
Abruzzo	62.660	58.744
Basilicata	33.740	31.631
Prov. Aut.Bolzano	62.660	58.744
Calabria	62.660	58.744
Campania	96.400	90.375
Emilia Romagna	385.600	361.500
Friuli Venezia Giulia	101.220	94.894
Lazio	626.600	587.437
Liguria	101.220	94.894
Lombardia	867.600	813.375

Marche	101.220	94.894
Molise	33.740	31.631
Piemonte	385.600	361.500
Puglia	62.660	58.744
Sardegna	62.660	58.744
Sicilia	106.040	99.412
Toscana	385.600	361.500
Prov. Aut. Trento	62.660	58.744
Umbria	33.740	31.631
Valle d'Aosta	24.100	22.594
Veneto	385.600	361.500

Prezzo di riserva (importo minimo) per blocchi di frequenze da 112 MHz

	A	B
Area di estensione geografica	Periodo finestra aperto entro il 31.12.2014	Periodo finestra aperto dal 1.1.2015 fino al termine di validità dell'Avviso
Abruzzo	125.320	117.488
Basilicata	67.480	63.262
Prov. Aut. Bolzano	125.320	117.488
Calabria	125.320	117.488
Campania	192.800	180.750
Emilia Romagna	771.200	723.000
Friuli Venezia Giulia	202.440	189.788
Lazio	1.253.200	1.174.874
Liguria	202.440	189.788
Lombardia	1.735.200	1.626.750
Marche	202.440	189.788
Molise	67.480	63.262
Piemonte	771.200	723.000
Puglia	125.320	117.488
Sardegna	125.320	117.488
Sicilia	212.080	198.824
Toscana	771.200	723.000
Prov. Aut. Trento	125.320	117.488
Umbria	67.480	63.262
Valle d'Aosta	48.200	45.188
Veneto	771.200	723.000

8 DISPOSIZIONI SULLE ATTIVITÀ COLLUSIVE

8.1 Divieto di collusione

È fatto divieto di ogni attività di collusione fra i partecipanti.

Nel caso in cui venga accertata attività collusiva:

- i partecipanti che vi hanno preso parte sono esclusi dalla procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze relativamente a tutte le aree di estensione geografica per le quali sia pendente una domanda; i medesimi soggetti, se aggiudicatari, saranno dichiarati decaduti dall'aggiudicazione per tutte le aree di estensione geografica per le quali non siano stati ancora rilasciati i relativi diritti d'uso;
- ai medesimi soggetti, se non aggiudicatari, si applica la disposizione di cui alla lettera c) del paragrafo 5.8 del presente Disciplinare;

Si applicano in tali casi le disposizioni di cui al paragrafo 5.8 [Incameramento del deposito]. Agli stessi soggetti è altresì inibita la partecipazione ulteriore.

8.2 Nozione di collusione

Si intende per collusione qualsiasi intesa o accordo fra due o più partecipanti consistente in:

- a) la comunicazione da uno all'altro di informazioni riservate ai sensi del paragrafo 8.3 [Obbligo di riservatezza];
- b) il coordinamento di comportamenti anche al solo fine di danneggiare un altro o altri partecipanti.

È equiparato alla collusione ogni comportamento fraudolento volto ad alterare o turbare l'andamento della procedura.

8.3 Obbligo di riservatezza

I partecipanti, i loro dipendenti ed i loro consulenti sono tenuti a tenere riservate le informazioni di cui dispongono o vengono in possesso, relative alla strategia ed alle scelte che intendono seguire nella procedura. In particolare essi non possono comunicare, direttamente o indirettamente, al pubblico ovvero a terzi non legati da specifici vincoli contrattuali pertinenti alla presente procedura, l'importo del rilancio che intendono offrire, e comunque fornire informazioni dalle quali sia desumibile tale importo.

8.4 Acquisizione di informazioni riservate

È equiparata, anche ai fini sanzionatori, alla violazione degli obblighi di riservatezza ogni azione del partecipante volta ad acquisire, direttamente o

indirettamente, senza il consenso dell'altro partecipante, informazioni non di dominio pubblico relative all'importo del rilancio che intende offrire.

8.5 Esclusione

Fermo restando quanto previsto dal paragrafo 8.1 [Divieto di collusione], in caso di accertate e reiterate violazioni degli obblighi di cui ai paragrafi 8.3 [Obbligo di riservatezza] e 8.4 [Acquisizione di informazioni riservate] il Ministero può disporre l'esclusione del partecipante dalla procedura. Si applicano in tal caso le medesime disposizioni del paragrafo 8.1 [Divieto di collusione].

Il provvedimento motivato di esclusione sarà comunicato dal Ministero ai partecipanti esclusi.

L'accertamento, successivamente all'aggiudicazione, di reiterate violazioni degli obblighi di cui ai paragrafi 8.3 [Obbligo di riservatezza] e 8.4 [Acquisizione di informazioni riservate], comporta la decadenza dall'aggiudicazione per ciascuna area di estensione geografica dell'aggiudicatario. Si applicano in tal caso le disposizioni di cui al paragrafo 5.8 [Incameramento del deposito].

In caso di accertamento, successivamente all'aggiudicazione, nei confronti di un partecipante non aggiudicatario, di reiterate violazioni degli obblighi di cui ai paragrafi 8.3 [Obbligo di riservatezza] e 8.4 [Acquisizione di informazioni riservate], si applica la disposizione di cui al paragrafo 5.8 [Incameramento del deposito], lettera c).

9 ATTRIBUZIONE DEI BLOCCHI DI FREQUENZE

I diritti d'uso degli specifici blocchi di frequenze saranno rilasciati ai singoli aggiudicatari in base alle graduatorie di cui al precedente paragrafo 6.4 ed in conformità all'ordine di preferenza espresso in sede di presentazione della documentazione di cui al successivo paragrafo 10.1.

I singoli aggiudicatari potranno a tal fine comunicare al Ministero, entro 30 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l'ordine di preferenza (decrescente) per l'attribuzione degli specifici blocchi di frequenze disponibili al momento dell'apertura del "periodo finestra" con riferimento alla singola area di estensione geografica e banda di frequenza cui la domanda presentata si riferisce.

Il Ministero provvederà ad attribuire al soggetto primo in graduatoria per la specifica area di estensione geografica e banda di frequenza il primo blocco di frequenze per il quale lo stesso ha espresso preferenza.

Al soggetto secondo in graduatoria sarà quindi attribuito il primo dei blocchi di frequenze ancora disponibile fra quelli per i quali lo stesso ha espresso preferenza (il primo, se ancora disponibile, ovvero il secondo) e così via per gli altri soggetti in graduatoria.

Qualora uno o più soggetti non esprimessero preferenza, la esprimessero in modo inadeguato o questa pervenisse oltre il termine stabilito, il soggetto o i soggetti perderanno la loro posizione in graduatoria collocandosi in coda alla medesima.

In tal caso l'attribuzione dei blocchi ai soggetti suddetti avverrà mediante sorteggio, una volta attribuiti i blocchi ai soggetti che abbiano regolarmente espresso le proprie preferenze.

10 PROCEDURA PER IL RILASCIO DEI DIRITTI D'USO

10.1 Adempimenti preliminari

Gli aggiudicatari, prima del rilascio dei diritti d'uso, hanno l'obbligo di:

- a) versare l'importo dell'offerta aggiudicataria, pari al prezzo di riserva eventualmente maggiorato del rilancio applicabile, a titolo di contributo per l'uso dello spettro. Il versamento dovrà essere effettuato in un'unica soluzione, secondo le modalità che saranno comunicate dal Ministero, entro 30 giorni dalla data di spedizione della comunicazione di aggiudicazione;
- b) versare l'importo dovuto, ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Delibera 195/04/CONS dell'Autorità così come modificata dalla delibera 355/13/CONS, a favore della Fondazione Ugo Bordoni quale soggetto esterno incaricato del supporto all'attività del Ministero.

Detto importo sarà pari al 6,51% dell'importo complessivo offerto in sede di procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze (*percentuale corrispondente a quella posta a carico dei titolari dei medesimi diritti d'uso ex licenziatari WLL a seguito delle procedure di cui al Bando di gara del 2002 ed all'Avviso del 2005*). L'esatta determinazione dell'importo e le modalità del relativo versamento saranno comunicate dal Ministero ad ogni singolo aggiudicatario.

Il versamento di detto importo dovrà in ogni caso avvenire in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla data di spedizione della comunicazione di aggiudicazione.

La somma degli importi complessivamente dovuti dagli aggiudicatari alla Fondazione Ugo Bordoni quale incaricato del supporto all'attività del Ministero non potrà essere superiore all'importo di euro 763.390 più IVA.

In caso di superamento di detto limite, la Fondazione Ugo Bordoni quale incaricato del supporto all'attività del Ministero provvederà ad appositi conguagli, successivamente al termine di validità dell'Avviso, ed una volta concluse le procedure per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze eventualmente in corso a tale data, ovvero, se precedente, al momento in cui siano stati rilasciati i diritti d'uso per tutte le frequenze disponibili.

- c) richiedere al Ministero, entro 30 giorni dalla data di spedizione della comunicazione di aggiudicazione, qualora non ne siano già in possesso, le idonee autorizzazioni per la fornitura dei servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 25 del Codice;
- d) produrre tutta la documentazione richiesta dal Ministero ai fini del rilascio dei diritti d'uso, ai sensi del successivo paragrafo 10.2, entro 30 giorni dalla data di spedizione della comunicazione di aggiudicazione.

Il mancato assolvimento anche di uno solo degli obblighi di cui alle lettere precedenti comporta la decadenza dall'aggiudicazione.

Si applica in tal caso la disposizione di cui al paragrafo 5.8 lettera d) del presente Disciplinare.

E' facoltà del Ministero concedere, su richiesta dell'aggiudicatario, una proroga dei termini di consegna della documentazione di cui alle precedenti lettere c) e d). Detta proroga, non superiore a 10 giorni, potrà essere concessa una sola volta.

E' altresì facoltà del Ministero invitare l'impresa interessata all'eventuale integrazione della documentazione di cui alle precedenti lettere c) e d), avvalendosi della facoltà di cui all'art. 27, comma 8 del Codice.

Gli aggiudicatari potranno inoltre presentare l'ordine di preferenza degli specifici blocchi di frequenze, come indicato al precedente capitolo 9.

10.2 Documentazione amministrativa richiesta

Con riferimento a quanto indicato al precedente paragrafo 10.1, lettera d), gli aggiudicatari sono tenuti a consegnare al Ministero la seguente documentazione:

- a) Certificato di iscrizione nel registro delle imprese per le società aventi nazionalità italiana, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/00; per le società aventi nazionalità diversa da quella italiana la prova dell'iscrizione avviene, secondo le modalità vigenti nel paese di stabilimento, con l'iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali istituiti in tale paese, ovvero tramite presentazione di una dichiarazione giurata o di idonea certificazione attestanti detta iscrizione;
- b) Certificati da cui risulti che gli amministratori della società non sono stati condannati a pena detentiva per delitto non colposo superiore a sei mesi e non sono sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione, ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del DPR 445/00. Nel caso in cui il paese di cittadinanza ovvero residenza del singolo amministratore non rilasci detti certificati o certificati equivalenti, è ammessa la produzione di una autodichiarazione sottoscritta nelle forme di cui al DPR 445/00;
- c) Atto costitutivo e statuto, in copia autentica, della società e /o del consorzio (se trattasi di società o consorzio);
- d) Attestato dell'avvenuto versamento del capitale sociale nella misura di cui ai paragrafi 5.2, lettera d) e 5.5 del presente Disciplinare, ovvero

dichiarazione con la quale il titolare dell'impresa afferma di poter disporre di mezzi finanziari propri pari al 10% del valore dell'investimento da effettuare;

- e) Indicazione, relativa ad ogni area di estensione geografica e banda di frequenza nella quale è stato conseguito il titolo per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze, di:
- ammontare degli investimenti che si prevede di realizzare, con riferimento ai primi cinque anni successivi all'ottenimento della concessione dei diritti d'uso;
 - struttura della rete e dei relativi impianti da impiegare nell'espletamento della prevista attività, con particolare riferimento alle informazioni necessarie a fornire un quadro di massima dell'evoluzione nel tempo della struttura della rete radio e della rete di collegamento ("core network"), alle informazioni sugli apparati utilizzati nella realizzazione della rete radio e della loro rispondenza agli standard internazionali, alle informazioni sull'evoluzione, nel tempo, della copertura e del numero di stazioni radio-base installate;
 - eventuali servizi che l'aggiudicatario già fornisce o prevede di fornire, anche in relazione ad eventuali autorizzazioni generali possedute;
 - modalità di utilizzo delle frequenze.

10.3 Rilascio dei diritti d'uso delle frequenze ed obblighi degli assegnatari

Il Ministero rilascia i diritti d'uso, con l'apposito provvedimento di cui all'art. 27 del Codice (concessione dei diritti d'uso), per ciascuna area di estensione geografica e per ciascuna banda di frequenza agli aggiudicatari entro 6 settimane dalla data di spedizione della comunicazione di aggiudicazione.

In caso di proroga del termine di consegna della documentazione di cui alle lettere c) e d) del precedente paragrafo 10.1 il termine per il rilascio dei diritti d'uso sarà correlativamente aumentato.

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 5, comma 2, della Delibera 195/04/CONS dell'Autorità, la concessione dei diritti d'uso è sottoposta alle condizioni di cui alla lettera B dell'Allegato 1 al Codice delle comunicazioni elettroniche.

Restano in ogni caso fermi gli obblighi di cui all'art. 5 bis della delibera 195/04/CONS dell'Autorità, fatto salvo quanto previsto dall'art. 6, comma 1, della delibera 400/01/CONS dell'Autorità.

Il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze di cui all'Avviso non dà titolo per l'attribuzione di ulteriori diritti d'uso di frequenze, né nelle bande oggetto della presente procedura né in altre bande, per alcun tipo di servizio.

ALLEGATI

Allegato A

Modello di Domanda di cui al paragrafo 5.3. del Disciplinare

bollo

Spettabile
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per i servizi di
comunicazione elettronica di
radiodiffusione e postali
Viale America 201
00144 Roma

Domanda per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze punto-multipunto

Procedura per l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto in banda 26 e 28 GHz, di cui all'Avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, n. 73 del 30 giugno 2014, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici.

Con riferimento alla procedura in oggetto ed a quanto previsto al punto 3. dell'Avviso nonché al capitolo 5 del relativo Disciplinare,

..l. sottoscritt. nat. a il, in qualità di titolare dell'impresa/legale rappresentante, in forza dei poteri allo stesso attribuiti, della [*denominazione e identità giuridica del partecipante*], con domicilio/sede legale in, capitale sociale [*se trattasi di società*] ovvero fondo consortile [*se trattasi di consorzio*], iscritta al registro delle imprese di al n.,

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

richiede l'assegnazione di diritti d'uso di un blocco di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto pari a:

- 56 MHz nella banda 24,5 – 26,5 GHz

ovvero

- 112 MHz nella banda 27,5 – 29,5 GHz

[*indicare unicamente la banda di frequenza alla quale si è interessati*]

nell'area di estensione geografica di seguito indicata:

.....

si impegna irrevocabilmente a pagare il prezzo di riserva fissato per l'area di estensione geografica e il blocco di frequenze cui la domanda si riferisce, riportato al punto 5. dell'Avviso in oggetto e pari a euro
(..... *in lettere*), **maggiorato del rilancio presentato** [*se del caso*];

dichiara [*eventuale*]

- di essere titolare delle seguenti autorizzazioni generali ovvero licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni rilasciate in Italia:

.....

.....

ovvero

- di non essere titolare di autorizzazioni generali ovvero licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni rilasciate in Italia;

comunica che il/la Sig. [*nome e funzione ricoperta*],
..... [*indirizzo*], [*telefono*], [*fax*],
..... [*indirizzo mail PEC*]), è la persona cui il Ministero può fare riferimento per tutti i rapporti con lo scrivente;

allega, nelle forme richieste, la documentazione di cui al paragrafo 5.2, *lettere a), b), c), d), e), f), g) ed i)* del Disciplinare;

allega, in busta chiusa e sigillata, una offerta economica per il blocco di frequenze di cui sopra, costituente rilancio rispetto al valore minimo di riserva fissato per il blocco di frequenze stesso, come indicato al punto 4. dell'Avviso e alla lettera h) del paragrafo 5.2 del Disciplinare [*se presentata*].

Luogo e Data

Firma

del titolare dell'impresa/legale rappresentante

N.B. In caso di presentazione della domanda da parte di soggetti che si impegnino a costituirsi, prima del rilascio dei diritti d'uso, in società, anche cooperativa, o consorzio:

- nella domanda dovranno essere indicati i dati relativi a tutti i soggetti;
- il testo della domanda dovrà essere opportunamente adattato in relazione alla sottoscrizione della stessa da parte di più soggetti;
- nel testo della domanda dovrà essere aggiunto **l'impegno a costituirsi**, prima del rilascio dei diritti d'uso relativi alla procedura in oggetto, in società, anche cooperativa, o consorzio.

Allegato B

Modello di dichiarazioni di cui al paragrafo 5.5 del Disciplinare

Spettabile
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per i servizi di
comunicazione elettronica di
radiodiffusione e postali
Viale America 201
00144 Roma

Procedura per l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto in banda 26 e 28 GHz, di cui all'Avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, n. 73 del 30 giugno 2014, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici

Con riferimento alla procedura in oggetto ed a quanto previsto alle lettere a), b), c), d) ed e) del paragrafo 5.2 del Disciplinare,

..l. sottoscritt. nat. a il, in qualità di titolare dell'impresa/legale rappresentante, in forza dei poteri allo stesso attribuiti, della [denominazione e identità giuridica del partecipante], con domicilio/sede legale in, capitale sociale [se trattasi di società] ovvero fondo consortile [se trattasi di consorzio], iscritta al registro delle imprese di al n.,

in relazione alla domanda per l'assegnazione di diritti d'uso di un blocco di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto nell'area di estensione geograficae nella banda,

ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate,

dichiara:

- a) [se trattasi di società o consorzio] che il capitale sociale/le quote pari a è/sono così ripartito/e:
.....(soggetto, importo e percentuale)
.....
- b) - di non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello Stato in cui è stabilito, ovvero di non essere sottoposto a procedimento in corso per la dichiarazione di una di tali situazioni, oppure di non versare in stato di sospensione dell'attività

commerciale;

- che nei propri confronti non è pendente alcun procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575;

- di non aver subito condanne con sentenza passata in giudicato, ovvero emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, ovvero sentenze di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o dell'Unione Europea che incidono sulla moralità professionale e, comunque, che non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari richiamati dall'articolo 45, paragrafo 1, direttiva 2004/18/CE; *[in caso di società o consorzio, la dichiarazione si riferisce agli amministratori, dei quali devono essere indicate le singole generalità]*

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

- di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

c) che i soggetti controllati e controllanti, anche in via indiretta, ai sensi del paragrafo 4.2 del Disciplinare, con particolare riferimento alla persona fisica o giuridica posta al vertice della catena di controllo, sono:

- controllati

- controllanti

[Nel caso in cui non sussistano soggetti controllanti o controllati ai sensi dell'art. 2359 c.c. e dall'art. 43, comma 15, del decreto legislativo 31 luglio 2005 n. 177, la dichiarazione potrà limitarsi ad attestare l'inesistenza di situazioni di controllo]

d) di poter disporre, in caso di aggiudicazione:

- di mezzi finanziari propri pari al 10% del valore dell'investimento da effettuare, come specificato al paragrafo 5.5, del Disciplinare *[in caso di impresa individuale o consorzio]*

ovvero

- di un capitale sociale, interamente versato al momento del rilascio del diritto d'uso, non inferiore, al netto delle perdite risultanti al bilancio, al 10% del valore dell'investimento da effettuare, come specificato al paragrafo 5.5 del Disciplinare *[in caso di società]*

e si impegna, in caso di aggiudicazione, a presentare al Ministero, secondo modalità e termini specificati nel paragrafo 10.2, lettera e), del Disciplinare, l'indicazione dell'ammontare degli investimenti che prevede di realizzare per l'area di estensione geografica e per la banda di frequenza sulla quale ha conseguito il titolo per il rilascio dei diritti d'uso,

l'indicazione della struttura della rete e dei relativi impianti da impiegare nell'espletamento della prevista attività, l'indicazione dei servizi che intende effettuare e delle modalità di utilizzo delle frequenze;

- e) di aver preso conoscenza delle disposizioni dell'Avviso, nonché del Disciplinare, e di accettarle integralmente ed incondizionatamente.

Luogo e Data

Firma

N.B. In caso di presentazione della dichiarazione da parte di soggetti che si impegnano a costituirsi, prima del rilascio dei diritti d'uso, in società, anche cooperativa, o consorzio, si dovrà tener conto delle specifiche indicazioni di cui al paragrafo 5.2 del presente Disciplinare.

Si richiama l'attenzione su quanto previsto al paragrafo 5.2 lettera a) del Disciplinare.

Allegato C

Dichiarazione bancaria di cui al punto 5.6 del Disciplinare

Spettabile
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per i servizi di
comunicazione elettronica di
radiodiffusione e postali
Viale America 201
00144 Roma

Procedura per l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto in banda 26 e 28 GHz, di cui all'Avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, n. 73 del 30 giugno 2014, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici

Con riferimento alla procedura in oggetto ed a quanto previsto al paragrafo 5.2, lettera f) del Disciplinare, la sottoscritta(nome della banca), con sede legale in via, codice fiscale, iscritta all'albo delle banche al n..... in persona dei Sigg. (nome, data di nascita, qualifica dei firmatari) in forza dei poteri agli stessi conferiti da in data

dichiara, dopo aver preso piena conoscenza dell'Avviso e del Disciplinare relativi alla procedura in oggetto, nell'interesse della impresa/società/consorzio, di seguito l'"Impresa"/la "Società"/il "Consorzio", con domicilio/sede legale in, codice fiscale, che:

- a) L'Impresa/la Società/il Consorzio è affidabile sotto il profilo finanziario
- b) L'Impresa/la Società/il Consorzio ha la capacità a partecipare alla procedura di assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze nell'area di estensione geografica e per il blocco di frequenze nella banda per la quale richiede la partecipazione e dispone o sarà comunque in grado di disporre dei mezzi finanziari sufficienti per far fronte agli impegni assunti in sede di presentazione della domanda nonché ad adempiere al versamento degli importi di cui al punto 6. dell'Avviso.
- c) L'Impresa/la Società/il Consorzio ha la capacità per realizzare, in caso di aggiudicazione, gli investimenti previsti nell'area di estensione geografica per la quale presenta domanda e dispone o sarà comunque in grado di disporre dei mezzi finanziari sufficienti per l'effettuazione degli investimenti relativi.

Luogo, data e firma

La sottoscrizione da parte della banca non necessita di essere autenticata.

N.B. In caso di soggetti che si impegnino a costituirsi in società o consorzio detta dichiarazione dovrà riguardare ciascun soggetto

Allegato D

Modello di fideiussione bancaria a titolo di deposito cauzionale escutibile a prima richiesta , di cui al paragrafo 5.7 del Disciplinare

(RAGIONE SOCIALE DELLA BANCA)

bollo

Spettabile
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per i servizi di
comunicazione elettronica di
radiodiffusione e postali
Viale America 201
00144 Roma

luogo e data

Fideiussione n.

PREMESSO CHE

- La società partecipa alla procedura per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto nelle bande di frequenza 24,5 – 26, 5 GHz e 27,5 – 29,5 GHz di cui all'Avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 73 del 30 giugno 2014, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici ed al relativo Disciplinare.
- Il paragrafo 5.2, lettera g) del Disciplinare prevede che i soggetti che partecipano alla procedura per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze debbano allegare alla domanda relativa a ciascuna area di estensione geografica e banda di frequenze un deposito cauzionale non inferiore al prezzo di riserva relativo al blocco richiesto, come indicato al punto 5. dell'Avviso, secondo le modalità e nei termini fissati dal Disciplinare.
- Il paragrafo 5.7 del Disciplinare prevede che per ogni singola domanda per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze sia presentato un deposito cauzionale in Euro di ammontare non inferiore al prezzo di riserva relativo alla specifica area di estensione geografica ed alla dimensione del blocco di frequenze richiesto.

“I suddetti prezzi di riserva, pari agli importi minimi per ciascuna area di estensione geografica e per ogni banda di frequenze, sono quelli riportati al punto 5. dell'Avviso, differenziati in base alle date di eventuale apertura del “periodo finestra” e del correlato rilascio dei diritti d'uso.

“Il deposito cauzionale deve essere costituito a favore del Ministero dello Sviluppo Economico, Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, viale America 201, 00144 Roma, per una durata non inferiore a quattro mesi a far tempo dalla data di presentazione della domanda.

E' facoltà del Ministero richiedere la proroga della durata del deposito

cauzionale per una sola volta e per un periodo non superiore a quattro mesi.

Il deposito cauzionale è posto a garanzia dell'impegno irrevocabile del partecipante a pagare il prezzo di riserva fissato per l'area di estensione geografica e la banda di frequenza cui la domanda si riferisce, eventualmente maggiorato del rilancio presentato.

Il deposito cauzionale è posto altresì a garanzia della corretta partecipazione alla procedura per l'assegnazione delle frequenze. Il deposito dovrà indicare specificamente l'oggetto della procedura e per quale area di estensione geografica e banda di frequenze è stato costituito.

Il deposito cauzionale potrà essere costituito mediante libretto di risparmio postale, intestato al Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali, ovvero quietanza di tesoreria a dimostrazione di avvenuto deposito (nel caso di utilizzo di titoli di Stato o garantiti dallo Stato, detti titoli debbono essere calcolati al valore di Borsa del giorno precedente a quello della costituzione del deposito, e, per i titoli soggetti a tassazione, con detrazione dell'importo relativo), ovvero deposito effettuato presso uno degli istituti di credito di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e integrazioni (la ricevuta o la dichiarazione di deposito dovrà essere redatta in bollo e le firme dei rappresentanti dei suddetti istituti dovranno essere autenticate).

In alternativa a tale deposito cauzionale potrà essere costituita cauzione in una delle forme previste dalla legge 10 giugno 1982, n. 348. In tali casi la fideiussione ovvero la polizza assicurativa, dovranno essere redatte in bollo, e le firme dei rappresentanti del rilasciante la fideiussione ovvero la polizza assicurativa dovranno essere autenticate. La fideiussione e la polizza assicurativa devono consentire l'escussione della somma garantita a prima richiesta, e dovranno altresì contenere l'espressa dichiarazione del rilasciante di aver preso integralmente conoscenza del bando e del disciplinare di gara, con particolare riferimento alle ipotesi di incameramento del deposito o di escussione della fideiussione o della polizza assicurativa.

- Il paragrafo 5.8 del Disciplinare indica le cause di incameramento del deposito ovvero di escussione della fideiussione o della polizza assicurativa costituiti ai sensi del paragrafo 5.7 del Disciplinare e ad esso fanno rinvio le disposizioni di cui ai paragrafi 8.1, 8.5 e 10.1 del Disciplinare.
- Salvo quanto previsto nel paragrafo 5.8, lettere a), b), c) e d) del Disciplinare, lo svincolo del deposito, ovvero dei depositi, costituiti dai singoli partecipanti, sarà disposto dal Ministero successivamente al rilascio dei diritti d'uso per ciascun "periodo finestra", ponendo in essere le formalità necessarie.

TUTTO CIO' PREMESSO

La Banca filiale di con sede legale in codice fiscale e partita IVA n., iscritta al Registro delle Imprese di

al n., iscritta all'albo delle banche al n., capitale sociale euro (qui di seguito definita la Banca), in persona dei suoi legali rappresentanti:in seguito ad espressa formale richiesta della società....., con sede in capitale sociale di euro, di cui versato euro, codice fiscale e partita IVA n., iscritta al Registro delle Imprese di al n., (qui di seguito definita la Società), dichiara di costituirsi, come con il presente atto si costituisce, fideiussore solidale ai sensi dell'art. 1944 c.c. nell'interesse della Società ed a favore del Ministero dello Sviluppo Economico - Direzione Generale per i servizi di comunicazione elettronica di radiodiffusione e postali – Viale America, 201 00144 Roma (qui di seguito definito il Ministero) fino alla concorrenza di euro (.....) corrispondenti all'ammontare del deposito cauzionale di cui ai paragrafi 5.2, lettera g) e 5.7 del Disciplinare, a garanzia dell'impegno irrevocabile della Società a pagare il prezzo di riserva fissato per il rilascio dei diritti d'uso delle frequenze relativamente all'area di estensione geografica costituita dalla Regione/Provincia autonomae per un blocco di frequenze nella banda cui la domanda presentata si riferisce, eventualmente maggiorato del rilancio presentato, e della corretta partecipazione della stessa alla procedura per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze di cui alle Premesse.

La Banca dichiara di aver preso integralmente conoscenza dell'Avviso e del Disciplinare di cui in Premessa, con particolare riferimento anche alle ipotesi di escussione della fideiussione.

La presente fideiussione ha durata di ... mesi a decorrere dalla data di rilascio [non inferiore a 4 mesi dalla data di presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze] e potrà essere prorogata per un ulteriore periodo non superiore a quattro mesi.

La Banca, irrevocabilmente, incondizionatamente, e con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del codice civile, si impegna a pagare senza indugio qualsiasi importo richiesto dal Ministero al verificarsi anche di una sola delle cause di escussione della fideiussione di cui al paragrafo 5.8 del Disciplinare, fino all'ammontare massimo di euro (.....) a fronte di semplice richiesta scritta dello stesso, senza procedere ad alcun esame delle ragioni poste a sostegno della richiesta di pagamento e nonostante qualsiasi eccezione, contestazione od obiezione che la Società abbia sollevato in merito. In particolare l'impegno della Banca vale anche nel caso in cui, verificatasi una delle cause di esclusione o di decadenza dall'aggiudicazione di cui alle lettere a), b) e c) del paragrafo 5.8 del Disciplinare, la presente fideiussione debba essere escussa unitamente alle altre fideiussione rilasciate a favore del medesimo soggetto per altre aree di estensione geografica.

A seguito della richiesta la Banca pagherà al Ministero, a mezzo bonifico bancario, la somma indicata nella richiesta di pagamento con valuta non successiva al terzo giorno lavorativo bancario immediatamente successivo al ricevimento di detta richiesta di pagamento.

La banca accetta che nella richiesta di pagamento venga specificato il conto sul quale devono essere versate le somme da pagare.

Il Ministero dispone lo svincolo della fideiussione prestata successivamente al rilascio dei diritti d'uso per le domande relative allo specifico "periodo finestra" di cui alla procedura citata in Premessa, ponendo in essere le formalità necessarie, a seguito dell'accertamento dell'avvenuto adempimento di tutti gli impegni garantiti in conformità ai termini previsti e subordinatamente alla condizione che non si siano verificate altre situazioni tali da determinare l'escussione della fideiussione stessa, dandone comunicazione alla Banca con lettera raccomandata.

Resta inteso che a seguito di tale comunicazione la presente garanzia sarà automaticamente privata di ogni efficacia e dovrà essere restituita in originale alla Banca.

La Banca, con la presente fideiussione, espressamente solleva il Ministero dall'obbligo di agire nei termini previsti dall'art. 1957 del codice civile, fermo restando che la Banca rimarrà vincolata, in deroga a detto art. 1957, anche nel caso in cui il Ministero non abbia proposto istanza contro la Società o non l'abbia coltivata.

In deroga all'art. 1939 del codice civile la presente fideiussione dovrà ritenersi valida ed efficace anche nel caso in cui l'obbligazione principale della Società nei confronti del Ministero dovesse essere dichiarata invalida.

La Banca, con la presente fideiussione, espressamente ed irrevocabilmente, rinuncia ad esercitare i diritti ad essa spettanti ai sensi degli artt. 1945, 1947 e 1955 del codice civile.

La Banca espressamente rinuncia ad ogni difesa, eccezione (anche di nullità o di annullamento), diritto di compensazione, ricorso od istanza nei confronti del Ministero, in relazione alle obbligazioni assunte con la presente fideiussione, ivi compresa, senza limitazione alcuna, ogni difesa, eccezione, compensazione, ricorso od istanza che la Società possa avere a qualsiasi titolo nei confronti del Ministero.

Distinti saluti.

(BANCA)
(FIRME)

(AUTENTICA DELLE FIRME)

La fideiussione dovrà essere redatta in bollo e le firme dei rappresentanti del rilasciante la fideiussione dovranno essere autenticate.

N.B. Detta dichiarazione dovrà essere opportunamente adattata nel caso in cui il deposito cauzionale sia costituito nell'interesse di impresa individuale, consorzio, ovvero di soggetti che si impegnino a costituirsi in società o consorzio.

Allegato E

Modello di presentazione del Rilancio rispetto al prezzo di riserva, di cui al paragrafo 5.9 del Disciplinare

bollo

Spettabile
Ministero dello Sviluppo Economico
Direzione Generale per i servizi di
comunicazione elettronica di
radiodiffusione e postali
Viale America 201
00144 Roma

RILANCIO RISPETTO AL PREZZO DI RISERVA

Procedura per l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto in banda 26 e 28 GHz, di cui all'Avviso pubblicato sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, n. 73 del 30 giugno 2014, Quinta serie speciale – Contratti Pubblici

Con riferimento alla procedura in oggetto ed a quanto previsto al punto 4. dell'Avviso e ai paragrafi 5.2, lettera h) e 5.9 del relativo Disciplinare,

..l. sottoscritt. nat. a il, in qualità di titolare dell'impresa/legale rappresentante, in forza dei poteri allo stesso attribuiti, della [denominazione e identità giuridica del partecipante], con domicilio/sede legale in, capitale sociale [se trattasi di società] ovvero fondo consortile [se trattasi di consorzio], iscritta al registro delle imprese di al n.,

in relazione alla domanda per l'assegnazione di diritti d'uso di un blocco di frequenze per reti radio a larga banda punto-multipunto pari a:

- 56 MHz nella banda 24,5 – 26,5 GHz

ovvero

- 112 MHz nella banda 27,5 – 29,5 GHz

[indicare unicamente la banda di frequenza per la quale viene presentata domanda]

nell'area di estensione geografica di seguito indicata:

.....,
presentata in pari data,

presenta offerta economica di rilancio di euro
(..... in lettere) per il medesimo blocco di frequenze,

che costituisce rilancio rispetto al prezzo di riserva fissato al punto 5. dell'Avviso in oggetto per il blocco di frequenze stesso e pari a euro
(.....in lettere),

e conferma l'impegno irrevocabile a pagare il prezzo di riserva fissato per l'area di estensione geografica e la banda di frequenza cui la domanda si riferisce, **maggiorato del rilancio presentato.**

Luogo e Data

Firma
del titolare dell'impresa/legale
rappresentante

N.B. In caso di presentazione della domanda da parte di soggetti che si impegnino a costituirsi, prima del rilascio dei diritti d'uso, in società, anche cooperativa, o consorzio il testo dell'offerta economica di rilancio dovrà essere opportunamente adattato e sottoscritto da ciascuno di essi.